



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 99 DEL 01/07/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE, PULIZIA e CURA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' PRIVATA. MISURE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELL'IGIENE PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale e con particolare riferimento al centro urbano sono state riscontrate diverse aree e spazi verdi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il confine della proprietà stessa, invadendo la sede stradale, aree pubbliche o proprietà private contigue;

CONSIDERATO che l'incuria di dette aree, oltre a sminuire il decoro urbano del territorio, facilita la diffusione di vegetazione infestante, la proliferazione di animali e insetti pericolosi per la salute ed in particolare: topi, rettili, insetti nocivi quali zanzare, mosche e moscerini, ed inoltre costituisce ricettacolo di sporcizia e deposito rifiuti;

CONSIDERATO altresì che tali situazioni costituiscono oltre che danno all'immagine del territorio comunale anche una situazione di disagio ed inciviltà degli stessi cittadini;

DATO ATTO che si sono intensificate le segnalazioni relative ad aree verdi, lotti ineditati, giardini, parchi e aiuole private in stato di abbandono e di degrado anche inerenti unità immobiliare disabitate;

ATTESO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, ecc.) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra esposte;

RICHIAMATO l'articolo 91 del Regolamento Edilizio vigente relativo alle "aree verdi", in particolare alla manutenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, altresì alla conservazione, valorizzazione e alla diffusione della vegetazione quali fattori di qualificazione ambientale;

RICHIAMATO l'art. 3 del Nuovo Codice della strada, D.Lgs 30/04/1992 n.285 e s.m.i. comma 1, punto 46 inteso a definire per "sede stradale" la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RICHIAMATO l'art. 29 Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n.285 relativamente alla necessità di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

VISTO il D.Lgs 30/04/1992 n.285 e s.m.i. Nuovo Codice della strada;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la Legge regionale n. 15 il 4 ottobre 2018 "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353*";

RITENUTO che, per quanto sopra esplicitato, si rende necessario sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere gli essenziali interventi periodici di pulizia per la salvaguardia del decoro urbano, la prevenzione di potenziali situazioni di compromissione della viabilità stradale/pedonale, e la civile convivenza tra cittadini;

ORDINA

A tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori, conduttori di terreni nonché agli Amministratori di Condominio con presenza di aree verdi confinanti e/o prospicienti la viabilità pubblica e privata di uso pubblico, di provvedere:

- 1) alla verifica dello stato dei luoghi ed alla predisposizione di tutte le misure necessarie al fine della prevenzione e salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;
- 2) al taglio ed allo smaltimento dei rami delle piante sporgenti ed aggettanti oltre il ciglio stradale, alla manutenzione e potatura di siepi, arbusti cespugli e rovi, alberature e simili prospicienti la pubblica e privata viabilità, al fine di garantire decoro, igiene e sicurezza, in modo da non occultare la viabilità e la segnaletica stradale, restringere, danneggiare o occupare la sede stradale;
- 3) alla verifica di stabilità statica delle piante interne alle aree private e prospicienti la strada, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
- 4) all'eliminazione della vegetazione, siepi, arbusti, cespugli e rovi, alberature e simili presenti e proliferate nelle aree di proprietà privata che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali, consorziali, e che pregiudicano la pulizia e il decoro, la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità ai fini della sicurezza e della circolazione stradale;
- 6) di eseguire la pulizia da fanghi e detriti dei fossi laterali alle strade, rivi, cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale;
- 7) di smaltire il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali o attraverso il servizio di raccolta dei rifiuti verdi.

DISPONE ALTRESI'

Che preventivamente all'esecuzione degli interventi di manutenzione del verde anzidetti:

- venga verificato se le zone interessate ricadono in aree di tutela ambientale;
- nelle aree di tutela ambientale, è necessario informare gli organi preposti alla loro gestione che stabiliscono modalità e procedure di gestione del verde per ragioni di pubblica incolumità, comprese le misure di conservazione degli habitat forestali;

Che prima di procedere al taglio di piante e alberi pericolosi, vengano concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

RENDE NOTO

- che in base al principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del rispetto del presente provvedimento ai sensi della Legge 18 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
- che i trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Che il presente dispositivo è immediatamente efficace ed ha un prioritario valore, in quanto tutela la pubblica sicurezza, l'igiene pubblica e il decoro urbano.

DEMANDA

il controllo dell'osservanza del presente provvedimento al **Comando di Polizia Locale di Valenza** e a chiunque altro spetti in base alle disposizioni vigenti in materia;

Che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa mediante P.E.C. per opportuna conoscenza a:

ASL AL - S.I.S.P.
aslal@pec.aslal.it

COMANDO DI POLIZIA LOCALE VALENZA
segreteria.poliziale@cert.comune.valenza.al.it

COMANDO CARABINIERI VALENZA
Tal27175@pec.carabinieri.it

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
parcopopiemontese@pec.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it
protocollo.viabilita@cert.provincia.alessandria.it

che venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Valenza <http://www.mapweb.it/valenza/albo/albopretorio> e nel sito istituzionale;

che sia dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i..

Valenza, 30 giugno 2021


IL SINDACO
MAURIZIO ODDONE